

TRIBUNALE DI ANCONA

RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA DEI BENI

ex art. 14 ter, L. 3/2012

La Sig.ra **Roberta Battisti** (CF BTTRRT74H51A271C), nata a Montemarciano (AN) l'11.6.1974 e ivi residente in Via Honorati n. 6 (di seguito "Ricorrente" o anche "RB") rappresentata e difesa nel presente procedimento dagli Avv.ti Emanuela Scaleggi (SCLMNL71C55E783I) e Fabiola Tombolini (TMBFBL71E64E690J), come da procura in calce, con domicilio eletto presso il loro studio in Ancona, Via Sandro Totti n. 7 (pec ai fini delle comunicazioni di cancelleria: [avvemanuelascalleggi@puntopec.it](mailto:avvemanuelascalleggi@puntopec.it) e [avvtombolini@siriopec.it](mailto:avvtombolini@siriopec.it)) espone quanto segue

INDICE

Premessa .....	1
1. Le cause del sovraindebitamento, il passivo e l'attività lavorativa .....	2
2. Esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere al passivo ed indicazione dello stesso .....	8
3. Attivo .....	11
4. Spese di mantenimento .....	12
5. Atti dispositivi e assenza di atti in frode del ricorrente .....	13
6. La procedura di liquidazione, le spese prededucibili e richiesta di esdebitazione ex art. 14 terdecies legge n. 3/12 .....	13

\*\*\*\*

Premessa

La Ricorrente ha presentato istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con richiesta all'Organismo presso l'Ordine degli Avvocati di Ancona di nominare un Gestore della crisi (doc. 01), sul presupposto di una situazione economica di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e l'attivo disponibile.

Vi è infatti una situazione di sovraindebitamento, tenuto conto dell'assenza di beni nel patrimonio che siano capienti e consentano disoddisfare la massa passiva accumulata.

In data 25.1.2021 veniva nominato Gestore l'Avv. Serenella Bachiocco (doc. 02), con la quale sono state svolte le attività e verifiche propedeutiche e funzionali alla presentazione del presente ricorso.

Ai sensi dell'art. 7 L. n. 3/2012 la ricorrente dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non essere soggetto fallibile ai sensi dell'art. 1 L.F. per mancanza di requisiti, come documentato all'OCC;
- di non avere fatto ricorso ad altre procedure di cui alla legge citata negli ultimi cinque anni;
- di non avere subito alcuno dei provvedimenti di cui all'art. 14 e 14 bis della citata legge;
- di avere fornito la documentazione necessaria a ricostruire la propria posizione debitoria senza nulla omettere;
- di non avere compiuto negli ultimi cinque anni atti di disposizione patrimoniali diversi da quelli espressamente indicati nella presente istanza e nell'elenco allegato già depositato unitamente all'istanza di nomina del Gestore della crisi.

Alla luce di quanto sopra, la Ricorrente, non ricorrendo condizioni di inammissibilità, ha intenzione di richiedere la liquidazione del proprio patrimonio, ferma la necessità che la stessa

AVV. FABIOLA TOMBOLINI  
Via Sandro Totti n. 7 – Ancona  
Via Durini 20 – Milano  
ftombolini@avvtombolini.it

AVV. EMANUELA SCALEGGI  
Via Sandro Totti 7 – Ancona  
Via Loreto n. 48/B - Recanati  
avvemanuelascaleggi@gmail.com

prosegue la propria attività lavorativa di artigiana, esercitata sotto forma di ditta individuale (ERREBI di Battisti Roberta P. Iva 02434030421, doc. 03, con sede in Montemarciano, Via Molinello), trattandosi dell'attività da cui trae la propria unica fonte di reddito.

1. LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO, IL PASSIVO E L'ATTIVITÀ LAVORATIVA

di

lav

lav

ra

Ri

€

or

e l

si

cc

cc

pi

28

pi

nr

nr

ai

p

5:

cc

p

p

L

p

2

a

à

li

il

a

e

e

i,

ia

o

li

ù

€

o

il

si

),

re

€

to

so

en

3).

di

OMISSIS

OMISSIS

Tutto quanto sopra premesso, RB

CHIEDE

che l'intestato Tribunale adito, accertata l'esistenza dei presupposti e della documentazione necessaria ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012, voglia dichiarare aperta la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante liquidazione dei beni, ex art. 14quinquies L. 3/12, pronunciando i provvedimenti di cui all'art. 14 quinquies L. 3/2012, provvedendo a nominare il Liquidatore, e disponendo in ordine all'impossibilità di iniziare o proseguire azioni cautelari e/o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, così come di acquisire diritti di prelazione sullo stesso da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, nonché ogni altro provvedimento di legge.

Si resta a disposizione di codesto On.le Tribunale per ogni ulteriore ed eventuale documento dovesse ritenere necessari ai fini della decisione circa la procedura invocata.

Si allega la seguente documentazione ex art 9 comma 2 legge 3/2012:

OMISSIS

AVV. FABIOLA TOMBOLINI  
Via Sandro Totti n. 7 - Ancona  
Via Durini 20 - Milano  
ftombolini@avvtombolini.it

AVV. EMANUELA SCALEGGI  
Via Sandro Totti 7 - Ancona  
Via Loreto n. 48/B - Recanati  
avvemanuelascaleggi@gmail.com

OMISSIS

Con riserva di ogni ulteriore produzione ritenuta opportuna.


Ancona li 29.07.2021

Battisti Roberta *Battisti Roberta*

Avv. Emanuela Scaleggi



Avv. Fabiola Tombolini





TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

Sezione Fallimentare Ufficio di Ancona CIVILE

VERBALE del ricorso per liquidazione del patrimonio n. r.g. 4/2021 con contestuale decreto di apertura.

— OMISSIS —

Avuti i necessari chiarimenti, il Giudice provvede a verbale.

Con istanza depositata la signora Battisti Roberta, assistiti dall'Avv. Scaleggi, ha chiesto la liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. della L. 3/2012, riportandosi alla relazione dell'Occ designato.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. a), L. 3/2012, la ricorrente si trova in stato di sovraîndebitamento emergendo *per tabulas* (cfr. elenco dei creditori con indicazione di crediti e prelazioni) uno squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, il cui persistere è attestato dalla relazione particolareggiata del professionista designato, che determina la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

In ordine alla condizione di inammissibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. a) L. 3/2012, la ricorrente non è fallibile e non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012; di questo si è avuta certezza in esito alla odierna convocazione, esaminata la documentazione proveniente dalle agenzie impositive; e comunque i debiti previdenziali e fiscali accumulati, peraltro per imposte regolarmente denunciate, appaiono più frutto di una non corretta previsione aziendale piuttosto che una volontà di evadere.

Quanto al requisito previsto dall'art. 7, co. 2, lettera b), L. 3/2012, ovvero il “*non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai provvedimenti di cui al presente capo*”, non si ritiene sussistere tale condizione di inammissibilità,

Non va neppure sottaciuto che la legge delega n. 155/2017 per la riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza prevede all'articolo 9, lett. f), la preclusione

all'accesso alle procedure di sovraindebitamento, solo se il debitore abbia già beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda o abbia beneficiato dell'esdebitazione per due volte, con ciò lasciando intendere che la preclusione opera solo se la procedura abbia avuto esito positivo, integrando criterio interpretativo della normativa vigente.

La domanda è altresì corredata dai documenti di cui all'art. 9, co. 2, già versati in atti al momento del deposito della proposta di accordo e cioè *i)* dall'elenco di tutti i creditori e delle somme ad essi dovute, *ii)* dalle dichiarazioni dei redditi relative all'ultimo triennio, *iii)* dall'inventario di tutti i beni, *iv)* dall'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dell'autocertificazione dello stato di famiglia.

La domanda è, poi, accompagnata dalla relazione particolareggiata redatta dall'avv. Serenella Bacchiocco, professionista incaricato di svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, il quale dà atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza del ricorrente, delle operazioni compiute nell'ultimo quinquennio, dell'inesistenza di atti impugnati dai creditori, chiarendo che la debitrice non possiede altri beni personali oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione, potendosi quindi concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta, come attestato dallo stesso avv. Bacchiocco nella propria relazione.

Si evidenzia sin d'ora, infine, che l'art. 15, comma 8, L. n. 3/2012 consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di Composizione della Crisi e, quindi, il professionista che ne svolga le funzioni e che non sussistono ostacoli normativi per il conferimento dell'incarico di liquidatore al professionista facente funzione di OCC già nominato, apparendo tale continuità, invece, opportuna perché funzionale al più spedito svolgimento delle operazioni liquidatorie.

#### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 11 e 14 *quinquies* L. n. 3/2012 e disattesa ogni altra istanza o richiesta,

**Dichiara** aperta la procedura di liquidazione dei beni di Battisti Roberta, che proseguirà la propria attività; e quindi la autorizza ad utilizzare i beni strumentali in suo possesso per la prosecuzione della propria attività;

**Nomina** liquidatore l'avv. Serenella Bacchiocco con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 *sexies* ss. L. 3/2012;

#### **DISPONE**

che, sino al momento della chiusura della procedura e a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa

anteriore, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, comma 2, L. n. 3 del 2012, con la precisazione che l'indicazione normativa di estensione del blocco delle azioni esecutive "*sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo*", deve intendersi come riferita alla durata dell'intera procedura concorsuale atteso che difetta, nella struttura del procedimento in oggetto, qualsivoglia provvedimento di omologa della liquidazione;

che il liquidatore:

- 1) proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 *sexies* L.n.3/2012;
- 2) provveda alla formazione dello stato passivo *ex art. 14 octies* L.n.3/2012;
- 3) relazioni semestralmente al Giudice sulle attività svolte;

che, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, comma 1, lett. f), L.n.3/2012, avuto riguardo alle esigenze di sostentamento indicate dai debitori nella domanda in esame e alla situazione personale e familiare dei medesimi, sussistano le condizioni per autorizzare la ricorrente a trattenere dal proprio reddito di impresa la somma di € 700,00 per dodici mensilità con l'obbligo di versare alla procedura le differenze residue, per la durata di quattro anni dal deposito del presente provvedimento e salvo differente successiva determinazione, sentito il liquidatore che dovrà tra l'altro procedere a verifica circa l'effettivo importo del futuro reddito di impresa;

### ORDINA

la pubblicazione della domanda del debitore e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Ancona; con esclusione del nome della madre, non necessario per la pubblicità e l'informazione dei creditori della esistenza di questo piano;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza ai ricorrenti, al liquidatore ; avvisati con lettura in udienza; e per gli ulteriori adempimenti.

Ancona 3 Settembre 2021

Il Giudice  
dott. Pietro Merletti